



Norme in materia di ricercatori universitari e di programmazione triennale del personale nelle università

A.C. 783

Dossier n° 134 - Schede di lettura
15 aprile 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	783
Titolo:	Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato e sulla programmazione del fabbisogno organico delle università nonché modifiche alla disciplina relativa all'assunzione del personale
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Torto
Iter al Senato:	No
Date:	
presentazione:	26 giugno 2018
assegnazione:	5 dicembre 2018
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, XI Lavoro (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII Affari sociali e XIV Politiche UE

Premessa

La proposta di legge, composta da 9 articoli, **reintroduce** la figura del **ricercatore universitario a tempo indeterminato** – attualmente, ad esaurimento –, affiancandola a quella del ricercatore a tempo determinato, di cui modifica però la disciplina anche con riguardo alle **modalità di reclutamento**.

Inoltre, interviene sulla disciplina relativa alla **programmazione triennale del personale** delle università (docente e non docente).

Cenni al quadro normativo vigente

La disciplina in materia di ricercatori universitari

Il **ruolo dei ricercatori universitari** è stato istituito dal [DPR 382/1980](#), il cui art. 32 aveva attribuito ai ricercatori, nell'ambito della didattica, unicamente "**compiti didattici integrativi** dei corsi di insegnamento ufficiali".

Il principio di affidamento ai ricercatori universitari di attività didattiche solo integrative era stato poi superato dall'art. 12 della [L. 341 del 1990](#) – poi abrogato dalla [L. 230/2005](#) –, che aveva previsto che i ricercatori adempivano anche a **compiti didattici** in tutti i corsi di studio. In particolare, ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, potevano attribuire ai ricercatori, con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli.

Successivamente, l'art. 1, co. 11, della [L. 230/2005](#) – poi abrogato dalla [L. 240/2010](#) – aveva disposto che ai ricercatori che avevano svolto 3 anni di insegnamento ai sensi dell'[art. 12 della L. 341/1990](#) erano affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, **corsi e moduli curriculari** compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Agli stessi era attribuito il titolo di **professore aggregato** per il periodo di durata dei medesimi corsi e moduli.

Ancora in seguito, l'art. 24 della [L. 240/2010](#) – modificato, da ultimo, dall'[art. 1, co. 635, della L. 205/2017](#) (L. di bilancio 2017) – ha disposto che le università, al fine di svolgere attività di **ricerca**, di **didattica**, di **didattica integrativa** e di **servizio agli studenti**, possono stipulare contratti per **ricercatore a tempo determinato**, disponendo, al contempo, la **messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato**.

Parallelamente, l'art. 6 della stessa legge ha continuato a prevedere che ai ricercatori a tempo indeterminato che hanno svolto 3 anni di insegnamento ai sensi dell'[art. 12 della L. 341/1990](#), sono affidati, con il loro consenso, **corsi e moduli curriculari** compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, e che ad essi è attribuito il titolo di **professore aggregato** per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli.

Più nello specifico, l'**art. 24** della [L. 240/2010](#) ha stabilito che le università possono stipulare **contratti** di lavoro subordinato **a tempo determinato di due tipologie**, cui segue, eventualmente, il passaggio al ruolo dei **professori associati**, previo conseguimento dell'**abilitazione scientifica nazionale (ASN)**.

L'**abilitazione scientifica nazionale (ASN)**, introdotta dall'**art. 16 della L. 240/2010**, consente l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari (rispettivamente, ordinari e associati). Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte per **settori concorsuali**, che, in base all'**art. 15 della stessa L. 240/2010**, sono raggruppati in **macrosettori concorsuali** e possono essere articolati in **settori scientifico-disciplinari**.

La prima tipologia (ricercatore a tempo determinato di **tipo A**) prevede **contratti di durata triennale, prorogabili per due anni**, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. Possono stipulare tale tipo di contratto i possessori del titolo di **dottore di ricerca o titolo equivalente**, ovvero, per i settori interessati, del diploma di **specializzazione medica**, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo. Sono esclusi i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. I contratti possono prevedere il regime di **tempo pieno o di tempo definito**.

La seconda tipologia (ricercatore a tempo determinato di **tipo B**) prevede **contratti triennali riservati** a candidati che hanno usufruito dei contratti a tempo determinato di **tipo A**, o che hanno conseguito l'**ASN**, o che sono in possesso del titolo di **specializzazione medica**, ovvero che, per almeno 3 anni anche non consecutivi, hanno usufruito di **assegni di ricerca** o di **borse post-dottorato**, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell'**art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010**, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all'**art. 1, co. 14, della L. 230/2005**). I contratti sono stipulati esclusivamente con regime di **tempo pieno**.

In base al medesimo art. 24, l'**impegno annuo complessivo** dei ricercatori (di tipo A e di tipo B) per lo svolgimento delle attività di **didattica**, di **didattica integrativa** e di **servizio agli studenti** è pari a **350 ore** per il regime di **tempo pieno** e a **200 ore** per il regime di **tempo definito**.

Quanto ai **ricercatori di ruolo** (assunti in base alla normativa previgente), l'**art. 6** della stessa [L. 240/2010](#) ha disposto che il regime di impiego è a **tempo pieno o a tempo definito**.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la **quantificazione figurativa delle attività annue** di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a **1.500 ore a tempo pieno** e a **750 ore a tempo definito**.

I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di **didattica integrativa** e di **servizio agli studenti**, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un **massimo di 350 ore** in regime di **tempo pieno** e fino ad un **massimo di 200 ore** in regime di **tempo definito**.

La programmazione del reclutamento del personale delle università

L'**art. 4 del d.lgs. 49/2012** – come, da ultimo, modificato dal [d.lgs. 10/2016](#) – ha individuato, in attuazione dell'**art. 5 della L. 240/2010**, i principi per la predisposizione da parte delle università, nell'ambito della loro autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, di **piani triennali per la programmazione** del reclutamento di professori, ricercatori, dirigenti e tecnico-amministrativi (a tempo indeterminato e a tempo determinato).

In particolare, i piani triennali devono essere predisposti tenendo conto dell'effettivo fabbisogno di personale, assicurando la sostenibilità della spesa di personale nell'ambito del piano economico-finanziario triennale (di cui all'art. 3) e il rispetto del limite massimo alle spese di personale (di cui all'art. 5).

Inoltre, gli **indirizzi** della programmazione di ateneo sono stati individuati per il primo triennio dal medesimo [d.lgs. 49/2012](#) e, per i trienni successivi, con **DPCM**.

Da ultimo, è intervenuto, per il **triennio 2016-2018**, il [DPCM 7 luglio 2016](#), che ha stabilito, tra l'altro, che i piani triennali per la programmazione sono tenuti a:

- realizzare un equilibrio nella composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale di **professori di prima fascia** sia contenuta **entro il 50% del totale dei professori** di prima e di seconda fascia;
- reclutare un **numero di ricercatori a tempo determinato di tipo B** tale da assicurare un'adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori anche in relazione a quanto previsto dal punto precedente. In ogni caso, il numero dei ricercatori di tipo B reclutati **non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia** reclutati nello stesso periodo.

Il medesimo art. 4 ha disposto, inoltre, che i piani triennali sono **adottati e aggiornati** annualmente dal **consiglio di amministrazione**, con riferimento a ciascun triennio di programmazione, in sede di approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale. La programmazione triennale è **comunicata al MIUR** per via telematica ed è **condizione necessaria** per indire procedure concorsuali, procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e conferire contratti a ricercatori a tempo determinato.

Per completezza, si ricorda anche che l'**art. 18, co. 4**, della [L. 240/2010](#) ha stabilito che ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad **almeno un quinto** dei posti disponibili di **professore di ruolo** alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio **non hanno prestato servizio**, o

non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari **nell'università stessa**.

Contenuto

Attività svolte dai ricercatori

L'**articolo 1, co. 1**, dispone che, per attività di **ricerca**, di **didattica**, di **didattica integrativa** e di **servizio agli studenti**, le università possono avvalersi di **ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato**.

I ricercatori svolgono le suddette attività secondo modalità stabilite dalle singole università, sulla base dei **regolamenti di ateneo**.

Rispetto alla normativa vigente, dunque, le attività svolte dai ricercatori restano invariate.

Status giuridico dei ricercatori a tempo determinato

Le disposizioni in materia di status giuridico dei ricercatori a tempo determinato sono contenute negli **articoli 1 e 2**.

Innanzitutto, si stabilisce che i contratti di ricerca a tempo determinato hanno **durata triennale, prorogabile per due anni (art. 1, co. 2, lett. a))**.

Le università, però, possono stipulare tale tipo di contratti, previa autorizzazione del MIUR, unicamente per **particolari esigenze** legate ai **programmi di ricerca** o per **compiti didattici**, e in **misura non superiore al 20%** del totale dei ricercatori **a tempo indeterminato** risultanti nell'organico dell'ateneo (**art. 1, co. 4**). La **relazione illustrativa** evidenzia che la disposizione ha l'obiettivo di arginare l'abuso di contratti precari.

I contratti di ricerca a tempo determinato sono stipulati **esclusivamente** con regime di **tempo pieno**.

L'**impegno annuo complessivo** dei ricercatori a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di **didattica**, di **didattica integrativa** e di **servizio agli studenti** può corrispondere ad un **massimo di 350 ore** e ad un **minimo di 250 ore (art. 2, co. 3)**.

Come nella normativa vigente, i contratti di ricerca a tempo determinato **non danno luogo a diritti in ordine all'accesso** ai ruoli accademici e amministrativi.

Si continua a prevedere che gli stessi costituiscono **titolo preferenziale** nei concorsi per l'accesso alle **pubbliche amministrazioni**, ma – rispetto alle disposizioni vigenti – si precisa ora che ciò è valido solo per l'accesso ai **ruoli di settori equipollenti**.

Resta inoltre confermato che i **dipendenti pubblici** beneficiari di contratti di ricerca a tempo determinato sono collocati in aspettativa o in posizione fuori ruolo per tutto il periodo di durata dei contratti, senza assegni, né contribuzioni previdenziali (**art. 2, co. 2**).

Per quanto non diversamente disposto, ai ricercatori a tempo determinato si applica, per quanto compatibile, l'**art. 6 della L. 240/2010**, che, come già visto nel quadro normativo, disciplina, tra l'altro, lo stato giuridico dei ricercatori di ruolo (**art. 2, co. 4**).

Oltre a quanto già ricordato, l'**art. 6 della L. 240/2010** disciplina, in particolare, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, e le cause di **incompatibilità**. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, dispone che la posizione di ricercatore di ruolo è incompatibile con l'**esercizio del commercio e dell'industria**, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari (artt. 2 e 3 del [d.lgs. 297/1999](#)) e che l'attività a **tempo pieno** è incompatibile con l'esercizio di **attività libero-professionale**.

Relativamente ai **contratti** di ricerca a tempo determinato ex **art. 24 della L. 240/2010**, si dispone che questi non possono essere più stipulati, i contratti di **tipo A**, a decorrere dalla data di **entrata in vigore della legge**, e i contratti di **tipo B**, a decorrere **dal tredicesimo mese successivo** alla medesima data (**art. 1, co. 3**).

Accesso ai contratti di ricerca a tempo determinato

Anche le modalità di accesso ai contratti di ricerca a tempo determinato sono contenute negli **articoli 1 e 2**.

In particolare, i contratti di ricerca a tempo determinato possono essere sottoscritti unicamente da candidati in possesso del **dottorato di ricerca (art. 1, co. 2, lett. a))**.

Questa rappresenta una **novità** rispetto alla normativa vigente, in base alla quale – come si è visto – costituisce titolo per l'accesso, oltre al dottorato di ricerca, anche i titoli equivalenti e, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica.

L'art. 74 del [DPR 382/1980](#) prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere del CUN, possono essere stabilite eventuali **equipollenze** con il titolo di dottore di ricerca dei **diplomi di perfezionamento scientifico** rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati.

La disciplina per il rilascio dei provvedimenti di equipollenza è stata emanata con [DM 6 agosto 1998](#).

Inoltre, il medesimo art. 74 ha previsto che coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca o analoga certificazione accademica presso **università non italiane** possono chiederne il riconoscimento.

Dal momento che i requisiti per l'accesso a tale tipologia di contratti sono indicati, oltre che all'art. 1, co. 2, lett. a), anche all'art. 2, co. 1, lett. e), si valuti l'opportunità di unificare le disposizioni.

I ricercatori sono selezionati mediante **procedure pubbliche concorsuali** bandite dalle università e da queste disciplinate con proprio regolamento emanato nel rispetto dei principi della **Carta europea dei ricercatori**, di cui alla [Raccomandazione 2005/251/UE della Commissione, dell'11 marzo 2005](#), dello statuto di ateneo, e dei criteri indicati dalla pdl (**art. 2, co. 1**).

Tali disposizioni sono confrontabili con quanto previsto dall'[art. 24, co. 2, della L. 240/2010](#), che disciplina l'accesso ai contratti di ricercatore a tempo determinato (di entrambe le tipologie).

Nello specifico, alcuni dei criteri ricalcano, a volte con piccole modifiche, quelli previsti dalla disciplina vigente; altri costituiscono una novità. Si tratta di:

- **pubblicità dei bandi** nella Gazzetta ufficiale, sul sito dell'ateneo, sul sito del MIUR e sul sito dell'Unione europea (**lett. a)**);
- **specificazione del settore concorsuale** e di un eventuale profilo esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari (**lett. b)**);
- informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri del ricercatore e sul relativo trattamento economico e previdenziale (**lett. c)**);
- previsione di modalità di **trasmissione telematica** delle candidature, oltre che dei titoli e delle pubblicazioni (**lett. d)**);
- previsione che costituisce **titolo preferenziale**, ai fini della selezione, l'aver beneficiato di **assegni di ricerca** conferiti ai sensi dell'[art. 51, co. 6, della L. 449/1997](#) o di **borse post-dottorato** conseguite ai sensi dell'[art. 4 della L. 398/1989](#), ovvero di equivalenti assegni o borse presso università estere (**lett. f)**).

L'introduzione di un titolo preferenziale costituisce una **novità** rispetto a quanto previsto dalla [L. 240/2010](#).

Nel merito, si ricorda, preliminarmente, che l'[art. 51, co. 6, della L. 449/1997](#) e l'[art. 4 della L. 398/1989](#) sono stati entrambi **abrogati** dall'[art. 29, co. 11, della L. 240/2010](#).

Infatti, l'[art. 22 della L. 240/2010](#) ha modificato la disciplina per il conferimento di **assegni di ricerca**, disponendo che le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, possono conferire, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. **Destinatari** degli assegni possono essere **studiosi** in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. E' facoltà dei soggetti che conferiscono gli assegni di introdurre nel bando, quale requisito obbligatorio per l'ammissione, il possesso del titolo di dottore di ricerca (o di un titolo equivalente conseguito all'estero) ovvero, per i settori pertinenti, di un titolo di specializzazione di area medica, corredato da adeguata produzione scientifica. In assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni. Non possono essere destinatari degli assegni di ricerca i dipendenti di ruolo delle istituzioni che emanano i bandi.

Inoltre, ha stabilito che gli assegni possono avere una **durata** compresa fra 1 e 3 anni e sono rinnovabili fino ad un limite massimo complessivo di 4 anni.

Alla luce del quadro descritto, si valuti, dunque, l'opportunità di considerare titolo preferenziale anche aver beneficiato di assegni di ricerca ai sensi dell'[art. 22 della L. 240/2010](#).

- **valutazione preliminare** dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli e sulla produzione scientifica, compresa la **tesi di laurea e di dottorato**, sul piano qualitativo e quantitativo, secondo **criteri e parametri** riconosciuti anche in ambito internazionale, **stabiliti e resi pubblici nel bando** (**lett. g)**).

Si tratta di un criterio parzialmente diverso da quello omologo contenuto nella [L. 240/2010](#).

In particolare, la [L. 240/2010](#) (art. 24, co. 2, lett. c), primo periodo) include esplicitamente nella produzione scientifica oggetto della valutazione preliminare solo la tesi di dottorato e dispone che i criteri e i parametri per la medesima valutazione, riconosciuti anche in ambito internazionale, sono individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN.

- a seguito della valutazione preliminare, ammissione alla **discussione pubblica** con la commissione concorsuale dei titoli e della produzione scientifica di un numero di candidati compreso tra il 10% e il 20% del totale, e comunque non inferiore a 6, o di tutti i candidati qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6 (**lett. h**) e **i)**);
- **attribuzione di un punteggio** ai titoli e a ciascuna delle **pubblicazioni** presentate dai candidati

ammessi alla discussione pubblica (**lett. l**)).

Si rilevano alcune differenze rispetto a quanto previsto dalla [L. 240/2010](#).

Rispetto alla normativa vigente (art. 24, co. 2, lett. c), [L. 240/2010](#), infatti, non è più prevista la possibilità di prevedere un numero massimo di pubblicazioni – comunque non inferiore a 12 – che ciascun candidato può presentare, e non è più contemplata la possibilità di prevedere una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza da parte del candidato di una lingua straniera;

- formulazione della **proposta di assunzione** da parte della struttura di ateneo, secondo i regolamenti e lo statuto dell'ateneo, previa approvazione con **delibera del consiglio di amministrazione (lett. m)**).

Anche in questo caso si tratta di un criterio parzialmente diverso da quello omologo della [L. 240/2010](#).

In particolare, l'art. 24, co. 2, lett. d), della [L. 240/2010](#) dispone che la proposta di chiamata è formulata con voto favorevole della **maggioranza assoluta dei professori** di prima e di seconda fascia e approvata con **delibera del consiglio di amministrazione**.

Status giuridico dei ricercatori a tempo indeterminato

L'**articolo 4** concerne lo status giuridico dei ricercatori a tempo indeterminato.

In particolare, si dispone che i contratti a tempo indeterminato possono prevedere il regime di **tempo pieno** o di **tempo definito**.

L'**impegno annuo complessivo** per lo svolgimento delle attività di **didattica**, di **didattica integrativa** e di **servizio agli studenti** corrisponde a un **massimo di 350 ore** per il regime di **tempo pieno** e a un **massimo di 200 ore** per il regime di **tempo definito**.

Dunque, rispetto a quanto si dispone per i ricercatori a tempo determinato, per i ricercatori a tempo indeterminato si fissa **solo il numero massimo** di ore annue (e non anche quello minimo) da destinare allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Si valuti l'opportunità di un chiarimento, ovvero di omogenizzare le disposizioni.

I ricercatori a tempo indeterminato sono **collocati a riposo** a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del **sessantacinquesimo anno di età**.

Lo stesso art. 4 prevede che "ai ricercatori che hanno optato per il regime di **tempo pieno** e **svolgono le attività didattiche** ai sensi della [legge 4 novembre 2005, n. 230](#)" sono affidati, fermi restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, **corsi e moduli curricolari**, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici.

Ad essi viene attribuito il titolo di **professore di terza fascia** per l'anno accademico in cui svolgono tali corsi e moduli.

Si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento allo svolgimento di attività didattiche ai sensi della [L. 230/2005](#).

Inoltre, dal momento che, in base alla proposta di legge, i ricercatori a tempo indeterminato svolgono (tutti) attività di didattica, si valuti l'opportunità di chiarire quale sia il requisito necessario per l'attribuzione del titolo di professore di terza fascia.

Si stabilisce, altresì, che lo stato giuridico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato è disciplinato, per quanto non diversamente previsto, dalle norme relative allo **stato giuridico degli assistenti universitari** (ruolo che, si ricorda, è stato **trasformato ad esaurimento**).

Le norme sullo stato giuridico ed economico degli **assistenti universitari** di ruolo – ruolo trasformato ad esaurimento dall'[art. 3 del D.L. 580/1973 \(L. 766/1973\)](#) – sono contenute nella [L. 349/1958](#).

In base alla legge citata, gli **assistenti ordinari**, che coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e nell'attività didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni, erano nominati dal Ministro in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami.

Da ultimo, il [DPR 382/1980](#) (artt. 50-52) ha previsto l'**inquadramento nel ruolo dei professori associati** degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, **previo superamento di un giudizio di idoneità** scientifico-didattica espresso da apposite commissioni nazionali. In caso di diniego a sottoporsi al giudizio o di mancato conseguimento dell'idoneità, è **consentito agli interessati il mantenimento del proprio status giuridico ed economico**.

Inoltre, anche ai ricercatori a tempo indeterminato si applica, per quanto compatibile, il già citato **art. 6** della [L. 240/2010](#), ma ad eccezione, questa volta, dei **commi 3 e 4**, nonché del **comma 2** (che, tuttavia, non sembrerebbe potersi applicare comunque ai ricercatori).

Le disposizioni citate disciplinano, infatti, rispettivamente, le attività dei **professori di ruolo (co. 2)** e dei **ricercatori di ruolo (co. 3)**, nonché la possibilità di affidare a **ricercatori a tempo indeterminato**, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'[art. 12 della L. 341/1990](#), con il loro consenso, corsi e moduli curricolari.

Alla luce di quanto descritto, si valuti l'opportunità – anche al fine di evitare dubbi interpretativi – di definire ex novo lo stato giuridico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato.

Accesso al ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato

I requisiti per l'accesso al ruolo di **ricercatore a tempo indeterminato** sono stabiliti – peraltro, **in termini non del tutto identici** – in tre diverse disposizioni della proposta di legge (**articolo 1, co. 2, lett. b); articolo 3, co. 2; articolo 3, co. 3, lett. c)**).

In particolare, possono (sicuramente) accedere al ruolo i candidati che:

- hanno usufruito di contratti per **ricercatore a tempo determinato**, stipulati sia ai sensi dell'[art. 24 della L. 240/2010](#), sia in base alla nuova disciplina;
- sono in possesso del titolo di **dottore di ricerca**;
- sono in possesso del **diploma di specializzazione medica** (per i settori concorsuali di area medica).

Quanto ai beneficiari di **assegni di ricerca, borse post-dottorato o equivalenti, i termini non sono del tutto concordi**, specie in relazione al requisito temporale minimo richiesto.

E' necessario, dunque, operare un coordinamento, valutando altresì l'opportunità di unificare le disposizioni.

La rimanente disciplina è recata dall'**articolo 3**. In particolare, si stabilisce che i ricercatori sono selezionati mediante **concorso pubblico**, bandito su **base nazionale**, nel rispetto dei principi della già citata Carta europea dei ricercatori.

In base alla **relazione illustrativa**, il concorso bandito su base nazionale mira a ridurre al minimo l'influenza dei professori nell'ateneo di appartenenza.

Il concorso – che è bandito con **cadenza annuale** – accerta l'**idoneità scientifica e didattica del candidato**.

Nello specifico, esso è **indetto** con un **decreto del Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevede:

- la **pubblicità dei bandi** nella Gazzetta ufficiale, sul sito del MIUR, sui siti di tutte le università e sul sito dell'Unione europea;
- la suddivisione per **settori concorsuali**;
- il **divieto di partecipazione** per i professori ordinari e associati e per i ricercatori a tempo indeterminato, anche se cessati dal servizio;
- modalità di **trasmissione telematica** delle candidature nonché dei titoli e delle pubblicazioni;
- l'istituzione, per ciascun settore concorsuale, di una **commissione nazionale di 10 membri**, composta tramite sorteggio nell'ambito di elenchi, distinti per settore scientifico-disciplinare, in cui sono inseriti i **professori ordinari e associati che ne fanno richiesta**. Nell'ambito della commissione nazionale è garantita la presenza di **almeno un commissario per ogni settore scientifico-disciplinare**;
- l'**esclusione** dalle commissioni nazionali di rettori in carica, professori universitari che hanno optato per il regime a tempo definito e di professori universitari posti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ([art. 13, DPR 382/1980](#));

L'**art. 13 del DPR 382/1980** ha previsto che il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa nei casi di elezione al Parlamento nazionale o europeo, nonché di nomina ad incarichi di Governo, a componente delle istituzioni dell'Unione europea, a componente di organi e istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile, a presidente o vicepresidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in organi regionali o provinciali (per le posizioni specificamente indicate), alle cariche di presidente e di amministratore delegato di enti pubblici, anche economici, e di società a partecipazione pubblica, a direttore, condirettore e vicedirettore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente nell'informazione radio-televisiva, a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento, agli incarichi dirigenziali a tempo determinato;

- la **permanenza in carica** della commissione nazionale **fino alla conclusione** della procedura concorsuale. In caso di **impedimento o dimissioni** di un commissario, si procede a un nuovo sorteggio per la sostituzione del commissario mancante;
- l'istituzione di una **nuova commissione nazionale** per ogni nuova procedura concorsuale, formata escludendo dagli elenchi da cui effettuare il sorteggio i componenti delle precedenti commissioni per i **tre anni** successivi alla nomina;
- la **valutazione** dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli e sulla produzione scientifica, compresa la **tesi di laurea e di dottorato**, sul piano qualitativo e quantitativo, secondo **criteri e parametri** riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con **decreto del Ministro**, sentiti l'ANVUR e il CUN. In particolare, si dispone la **valorizzazione** delle eventuali attività di insegnamento e di supervisione, del lavoro in *équipe*, del trasferimento delle conoscenze, dell'innovazione e delle attività di sensibilizzazione al pubblico;
- **due prove di esame**, di cui **una scritta e una orale**, per accertare l'attitudine alla ricerca, una **eventuale prova di laboratorio**, nonché una **prova didattica**, per accertare l'attitudine all'insegnamento.

Si evidenzia, tuttavia, che, a fronte di tali previsioni – recate dall'**art. 3, co. 3, lett. p), q) ed r)** – l'**art. 3, co. 1**, fa riferimento unicamente alla **discussione dei titoli** presentati dal candidato e allo svolgimento di una

prova didattica nell'ambito di una disciplina della classe di concorso connessa ai titoli medesimi.

E' dunque necessario definire in maniera univoca l'articolazione della procedura, in particolare stabilendo le prove che il candidato è tenuto a sostenere. Inoltre, si valuti l'opportunità di unificare le disposizioni.

- una **soglia minima di idoneità** per il superamento del concorso;
- la creazione di una **graduatoria nazionale di merito** per ogni settore scientifico-disciplinare, composta dai candidati che hanno superato il concorso, **aggiornata annualmente** con l'inserimento dei ricercatori idonei di ogni nuova tornata concorsuale.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire con quale modalità verranno inseriti nella graduatoria nazionale di merito i candidati che di anno in anno superano il concorso;

- **diritto** dei ricercatori idonei ad **essere assunti**, a domanda, dalle università che – sulla base di quanto stabilito dalla programmazione triennale del reclutamento del personale –, emanano bandi di assunzione per lo specifico settore scientifico-disciplinare,
- la **possibilità di partecipare ad altre tornate concorsuali** anche per i soggetti che hanno partecipato a tornate concorsuali precedenti.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di distinguere l'atto con cui si fissano i principi generali della procedura, dall'atto con cui si bandisce annualmente il concorso nazionale.

Alle **spese** necessarie per lo **svolgimento delle procedure concorsuali** si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (**FFO**).

Il **Fondo per il finanziamento ordinario delle università** (FFO), istituito nello stato di previsione del MIUR (cap. 1694) dall'art. 5, co. 1, lett. a), della [L. 537/1993](#). è; relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale – destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) ([art. 1, co. 870, L. 296/2006](#)) – e della spesa per le attività sportive universitarie.

Con riguardo alle **assunzioni**, si stabilisce che **le università bandiscono procedure di accesso ai ruoli** ed effettuano la copertura dei posti vacanti – previa verifica delle eventuali **richieste di trasferimento** – attraverso l'assunzione dei ricercatori che, avendo avanzato domanda, risultino aver conseguito il **miglior punteggio** nella graduatoria nazionale di merito per lo specifico settore scientifico-disciplinare.

Se l'università non provvede in tal senso, **perde il budget corrispondente**, che rientra nelle disponibilità finanziarie del MIUR.

Trasferimenti e mobilità dei ricercatori

Per i trasferimenti e la mobilità, l'**articolo 5** dispone (unicamente) che si applica quanto previsto dall'**art. 7** della [L. 240/2010](#).

La **relazione illustrativa** precisa, invece, che tale disciplina si applica ai soli **ricercatori a tempo determinato**, mentre per i **ricercatori a tempo indeterminato** si applica quanto previsto dall'**art. 3** della [L. 210/1998](#).

Una conferma di ciò sembrerebbe rinvenirsi, peraltro, nell'**articolo 3, co. 4**, in cui si dispone che le università possono procedere alle **assunzioni di ricercatori a tempo indeterminato** attingendo alle graduatorie nazionali previa verifica delle eventuali **richieste di trasferimento "di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 2010"**.

L'**art. 7 della L. 240/2010** – come modificato, da ultimo dalla [L. 147/2013](#) (L. di stabilità 2014) – ha disposto, per quanto qui maggiormente interessa, che, al fine di incentivare la **mobilità interuniversitaria** del personale accademico, ai ricercatori che prendono servizio in atenei con sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione, se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero, ovvero, a seguito di procedure di fusione o federazione fra atenei, in sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti **incentivi finanziari**, a carico del FFO.

Ha previsto, inoltre, la possibilità di effettuare **trasferimenti** di ricercatori **consenzienti** attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica fra due sedi universitarie, previo assenso delle università interessate.

A sua volta, l'**art. 29, co. 10**, della [L. 240/2010](#) ha previsto che ai **ricercatori a tempo indeterminato** si applica la disciplina dei trasferimenti recata dal già citato **art. 3** della [L. 210/1998](#), che ha stabilito che i regolamenti universitari disciplinano i trasferimenti assicurando la **valutazione comparativa** dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura, nonché l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e **dopo tre anni** accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa.

*Al fine di evitare incertezze interpretative, sembrerebbe dunque necessario coordinare le disposizioni, specificando anche se si debba continuare ad applicare l'**art. 29, co. 10, della L. 240/2010**.*

Trattamento economico dei ricercatori

Le disposizioni in materia di trattamento economico dei ricercatori sono contenute nell'**articolo 6**.

In particolare, si prevede che il trattamento economico dei **ricercatori a tempo determinato** è pari al trattamento **iniziale** spettante al "**ricercatore confermato**" – ovvero al ricercatore assunto in base alla **normativa previgente** la [L. 240/2010](#) e soggetto alla conferma in ruolo 3 anni dopo l'immissione ([art. 31, DPR 382/1980](#)) – a regime di impegno a **tempo pieno**.

Ai **ricercatori a tempo indeterminato** compete il medesimo trattamento economico spettante al "**ricercatore confermato**", con le stesse **modalità** applicative.

La [L. 240/2010](#) ha disposto, all'**art. 24, co. 8**, che il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di tipo A è pari al trattamento iniziale spettante al **ricercatore confermato** a seconda del regime di impegno, e che, per i ricercatori a tempo determinato di tipo B, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30%.

Al contempo, l'**art. 8** della stessa [L. 240/2010](#) ha previsto l'adozione di regolamenti di delegificazione per la **revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari**.

E' dunque intervenuto il **regolamento** emanato con [DPR 232/2011](#), che ha definito, da ultimo, il trattamento economico dei professori e dei ricercatori assunti secondo il regime previgente e quello dei professori e dei ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della stessa [L. 240/2010](#).

Si valuti l'opportunità di aggiornare la terminologia, ad esempio riferendosi ai "ricercatori a tempo indeterminato assunti in base alla normativa previgente la [L. 240/2010](#)".

Passaggio dei ricercatori a tempo indeterminato al ruolo di professore associato

L'**articolo 7** disciplina il passaggio dei ricercatori a tempo indeterminato al ruolo di professore associato.

Preliminarmente, si evidenzia che le disposizioni sono parzialmente raffrontabili con quanto dispone la normativa vigente in materia di passaggio dei ricercatori a tempo determinato di tipo B al ruolo di professore associato.

L'**art. 24, co. 5**, della [L. 240/2010](#) stabilisce che, nel **terzo anno** del contratto di ricercatore a tempo determinato di **tipo B**, l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, **valuta** il titolare del contratto che abbia conseguito l'**ASN**, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato. In base all'**art. 18, co. 2**, della stessa [L. 240/2010](#), la programmazione triennale assicura la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti.

Per completezza, si ricorda che il **co. 6** del medesimo art. 24 stabilisce che, sempre nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, **fino al 31 dicembre dell'ottavo anno** successivo alla data di entrata in vigore della legge – e dunque, **fino al 31 dicembre 2019** –, la procedura di cui al co. 5 può essere utilizzata, tra l'altro, per la chiamata in ruolo di professore di seconda fascia di **ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo**, che abbiano conseguito l'ASN.

Da ultimo, l'**art. 1, co. 401, lett. b)**, della [L. 145/2018](#) (L. di bilancio 2019) ha autorizzato le università, a valere sulle risorse del FFO, a bandire, nel limite di spesa di € 10 mln annui dal 2020, procedure per la chiamata di professori di seconda fascia riservate ai **ricercatori universitari a tempo indeterminato** in possesso di ASN, provvedendo, per **non più della metà** dei posti, mediante **valutazione** dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, ai sensi dell'**art. 24, co. 6, della L. 240/2010**, da effettuarsi **entro il 31 dicembre 2021**.

In particolare, si dispone che l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il **ricercatore a tempo indeterminato**, a decorrere dal **sesto anno** di inquadramento nel ruolo – purché abbia conseguito l'**abilitazione scientifica nazionale** e abbia prestato servizio in regime di **tempo pieno** per almeno **tre anni** –, ai fini della chiamata nel ruolo di **professore associato** "ai sensi dell'**articolo 18, comma 1, lett. e)**" della [L. 240/2010](#).

In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è **inquadrato nel ruolo dei professori associati**.

La programmazione triennale assicura la **disponibilità delle risorse necessarie**.

L'**art. 18** della [L. 240/2010](#) – come modificato dall'**art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012)** – prevede che le università disciplinano, con proprio **regolamento**, nel rispetto del codice etico, nonché dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, la **chiamata dei professori di prima e seconda fascia**, secondo **criteri** ivi definiti, tra cui:

- o **pubblicità del procedimento di chiamata** sulla Gazzetta ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del MIUR e dell'UE (lett. a));
- o ammissione al procedimento di studiosi in possesso dell'**abilitazione scientifica nazionale**, di professori già in servizio, o di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando (lett. b));

- o **valutazione** delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lett. b). Le università possono accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera (lett. d));
- o formulazione della **proposta di chiamata** da parte del dipartimento con **voto favorevole della maggioranza assoluta** dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del **consiglio di amministrazione** (lett. e)).

Nel richiamare la sola **lett. e)** del **co. 1** dell'**art. 18** della **L. 240/2010**, l'intenzione sembrerebbe, dunque, quella di prevedere unicamente che la formulazione della proposta di chiamata del ricercatore a tempo indeterminato sia effettuata con **voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori** di prima e di seconda fascia da parte del dipartimento e l'approvazione della stessa proposta con delibera del **consiglio di amministrazione**.

Rispetto agli ulteriori principi recati dall'**art. 18 della L. 240/2010**, infatti, si stabilisce ora che:

- alla procedura è data **pubblicità** nella Gazzetta ufficiale, nel sito dell'università e in quello del MIUR (e non anche nel sito dell'Unione europea);
- la **valutazione** si svolge in conformità a standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito **regolamento di ateneo** nell'ambito dei **criteri** fissati con **decreto del Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato **entro un anno** dalla data di entrata in vigore della legge e "aggiornato periodicamente" con successivi decreti.

Si valuti l'opportunità di specificare la cadenza temporale con cui si provvede all'aggiornamento dei criteri per la valutazione dei candidati.

Programmazione triennale del personale delle università

L'**articolo 9** stabilisce una **nuova disciplina** in materia di programmazione triennale del personale delle università. A tal fine, sostituisce integralmente l'**art. 4** del **d.lgs. 49/2012**.

Innanzitutto, rispetto alla normativa vigente, stabilisce che, in linea di principio, le università devono predisporre e approvare i **piani triennali** per la programmazione del reclutamento del personale tenendo conto anche delle **variazioni della popolazione studentesca** nei diversi corsi di studio e dei **programmi di ricerca**.

Più nello specifico, il piano triennale stabilisce:

- il **fabbisogno** di **professori e "ricercatori"**, specificando per ciascuna figura il settore scientifico-disciplinare e il ruolo didattico e di ricerca da ricoprire, nonché la struttura di ateneo a cui gli stessi afferiscono o sono assegnati;

Al riguardo, sembrerebbe opportuno chiarire (anche con riguardo al punto successivo), se ci si riferisca a entrambe le tipologie di ricercatori (a tempo determinato e a tempo indeterminato);

- la composizione dell'**organico** dei professori e dei "ricercatori", in modo tale che la componente dei "ricercatori" sia **almeno pari al 50% del totale**;
- il numero di "**ricercatori a tempo determinato**", in modo tale che **non sia superiore al 20% del totale dei ricercatori** di ateneo.

Dal tenore letterale del testo – che fa riferimento specifico ai "ricercatori a tempo determinato con contratti di lavoro subordinato di durata triennale, prorogabili per soli due anni, a cui possono accedere i candidati in possesso del dottorato di ricerca" –, tale limite massimo sembrerebbe riferito unicamente ai ricercatori a tempo determinato assunti in base alla nuova disciplina (e non anche a quelli assunti in base all'**art. 24 della L. 240/2010**).

Si valuti, dunque, l'opportunità di un chiarimento;

- il fabbisogno di **personale dirigente e tecnico-amministrativo**, compresi i **collaboratori** e gli **esperti linguistici**, a tempo determinato e indeterminato, specificando le mansioni e la struttura di ateneo a cui gli stessi sono assegnati;

L'**art. 4** del **D.L. 120/1995** (**L. 236/1995**) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, per esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, **collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre (CEL)** (in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza) con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università, secondo i rispettivi ordinamenti.

- la quota di personale in servizio con **contratti atipici**, anche attraverso appalti di servizio, e le relative spese programmate nel triennio.

Al riguardo, la **relazione illustrativa** – ricordato che alcuni atenei utilizzano **ditte esterne** per l'espletamento dei servizi amministrativi, di usciato, e di *front-office* – evidenzia che la disposizione intende colmare un vuoto

normativo che permette ad alcune università di dichiarare una spesa per il personale in servizio inferiore rispetto a quella effettiva.

In particolare, si dispone anche che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, le università non possono più affidare servizi e compiti di ufficio attraverso procedure di appalto esterne, ad esclusione dei **servizi di pulizia e di assistenza agli studenti disabili**.

Inoltre, si stabilisce, che il ricorso a contratti atipici è concesso solo per esigenze amministrative legate a **fattori temporanei ed eccezionali**.

Il piano triennale è **proposto dal senato accademico e approvato** e aggiornato **annualmente dal consiglio di amministrazione** contestualmente al bilancio unico di ateneo di previsione triennale.

Il piano triennale deve essere **comunicato al MIUR** per via telematica, attraverso sistemi certificati, **entro 10 giorni** dalla sua approvazione, e **pubblicato** sul sito dell'università.

Il piano "vincola" l'università all'**assunzione di professori e di ricercatori a tempo indeterminato**, previa determinazione del **Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con apposito **decreto**.

Nulla si precisa circa i **contenuti del vincolo**, né con riguardo ai **ricercatori a tempo determinato**, nonché al **personale dirigente e tecnico-amministrativo**.

Si valuti l'opportunità di disciplinare anche tali aspetti.

Al contempo, l'**articolo 8** dispone che il **contingente nazionale di ricercatori a tempo indeterminato** è stabilito con **decreto del Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca **entro il 31 gennaio di ogni anno**, sulla base della programmazione triennale di ciascun ateneo. Lo stesso decreto determina anche il **fabbisogno** di ricercatori a tempo indeterminato **di ogni università**.

Si valuti l'opportunità di chiarire se il decreto previsto dall'art. 8 sia lo stesso, autorizzatorio, previsto dall'art. 9.

Infine, l'**articolo 3, co. 5**, stabilisce che alle università che, alla **fine del primo triennio** hanno incrementato il numero degli iscritti e dei laureati "sono assegnate **ulteriori risorse per nuove assunzioni di ricercatori**" – si intenderebbe, a tempo indeterminato, data la collocazione nell'ambito dell'art. 3 –, in misura sufficiente per sostenere le attività formative dei nuovi studenti.

L'intenzione è dunque quella di introdurre un meccanismo premiale applicabile, però, solo in sede di prima applicazione.

Con riguardo alle ulteriori risorse da assegnare, si valuti l'opportunità di specificare se esse dovranno essere assegnate in sede di riparto del FFO o con un atto diverso.

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge appare necessario perché si verte in ambiti rimessi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, attualmente disciplinati con fonti di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia **università** non è espressamente citata nell'[art. 117 della Costituzione](#).

In materia, tuttavia, l'**art. 33, sesto comma**, stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi **ordinamenti autonomi**, nei **limiti stabiliti dalle leggi dello Stato**.

Come chiarito dalla Corte costituzionale nella [sentenza n. 22/1996](#), l'autonomia di cui all'[art. 33 Cost.](#) non attiene allo stato giuridico dei **docenti universitari**, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza **sogetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare**. Tale orientamento è stato confermato, in tempi più recenti, con [sentenza n. 310/2013](#).

In particolare, le disposizioni relative ai **docenti universitari** sono riconducibili, trattandosi di dipendenti dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme pubblicistiche, alla materia "**ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato** e degli enti pubblici nazionali", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., affidata alla **competenza esclusiva statale**.

Per completezza, si ricorda anche che la **ricerca scientifica** è ricompresa tra gli ambiti di **competenza concorrente**, di cui all'[art. 117, terzo comma, della Costituzione](#).

Al riguardo, tuttavia, la Corte costituzionale, nella [sentenza n. 423/2004](#), ha evidenziato che essa "deve essere considerata non solo una 'materia', ma anche un 'valore' costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale **in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati**".

Infatti, la Corte ha ritenuto, anzitutto, che **"un intervento 'autonomo' statale è ammissibile** in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» ([art. 33, sesto comma, Cost.](#)). Detta norma ha, infatti, previsto una 'riserva di legge' statale ([sentenza n. 383 del 1998](#)), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'**attività di ricerca scientifica che si svolge**, in particolare, **presso le strutture universitarie**".

Rispetto degli altri principi costituzionali

L'[art. 9 della Costituzione](#) affida alla Repubblica il compito di promuovere la ricerca scientifica e tecnica.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Si prevede l'emanaione di vari atti normativi secondari per i quali si rimanda al par. *Contenuto*.

Coordinamento con la normativa vigente

La pdl modifica la disciplina in materia di ricercatori universitari sotto diversi aspetti, senza, tuttavia, abrogare o novellare le disposizioni vigenti.

Al riguardo, si ricorda che la [Circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001](#), sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, raccomanda che è privilegiata la modifica testuale ("novella") di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette, e che è opportuno che ogni atto legislativo contenga una disposizione che indichi espressamente le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina recata.

Con riguardo alle previsioni relative alla programmazione triennale del personale delle università, invece, interviene novellando le disposizioni che attualmente disciplinano la materia.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.